



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

Istituto Comprensivo 7 Modena

Via Francesco Nicoli, 152 - 41124 Modena

Tel. 059/352184 – fax 059/345956



Ufficio Meccanografico: MOIC846002 - Codice Fiscale: 94186030

e-mail: moic846002@istruzione.it - e-mail pec: moic846002@pec.istruzione.it

<http://www.ic7modena.edu.it>



Vedi segnatura di protocollo	Alle famiglie
	Ai docenti
	Al personale ATA

Oggetto:	Isolamento/quarantena. Rientri dall'Estero – informazioni utili.
-----------------	---

Gentili,

si riportano alcune informazioni utili.

Gli alunni sottoposti a quarantena/isolamento fiduciario, possono rientrare a scuola solo con l'attestazione di rientro a scuola rilasciata dall'AUSL competente/Dipartimento di Igiene Pubblica. Senza tale attestazione non è consentita la ripresa della frequenza.

E' possibile inviare l'attestazione al referentecovid@ic7modena.edu.it.

Alunni che rientrano dall'estero.

In merito alle persone che rientrano in Italia dai paesi esteri, è utile confrontarsi con il proprio medico e con l'AUSL di riferimento per accertarsi di avere ottemperato a quanto previsto dalla normativa vigente. Le regole sono diverse a seconda del paese da cui si rientra o in cui si è transitati.

In particolare, in molti casi è fatto obbligo di segnalare il proprio rientro e quello dei familiari (contatti) con il *Passenger Locator Form* (modulo online per segnalare il rientro dall'estero), oppure di segnalare il proprio rientro all'AUSL di riferimento, per poi seguire specifiche procedure di isolamento/quarantena (ove richiesto).

Per la frequenza della scuola, si richiede alle persone di rientro dall'estero di contattare l'AUSL per verificare quali misure di prevenzione è necessario rispettare e per ottenere, in caso di isolamento



fiduciario/quarantena, la certificazione che attesti il rientro a scuola dell'alunno rientrato dall'estero.

Tutte le informazioni per i rientri dall'estero sono pubblicate nella pagina della Salute Regione Emilia Romagna

<https://salute.regione.emilia-romagna.it/tutto-sul-coronavirus/rientro-in-italia-e-in-emilia-romagna#autotoc-item-autotoc-1>

Per comodità, e a puro titolo riassuntivo e non esaustivo, si riporta la suddivisione dei paesi con i relativi adempimenti richiesti.

Paesi A Città del Vaticano e Repubblica di San Marino

Per questi Paesi non è prevista nessuna limitazione né l'obbligo di dichiarazione tramite il Passenger Locator Form.

Le certificazioni di:

- vaccinazione
- guarigione

emesse dalle rispettive autorità sanitarie competenti sono a tutti gli effetti equivalenti a quelle Italiane e quindi possono essere usate, qualora necessario, sul territorio Italiano.

Tali certificazioni possono essere esibite in formato cartaceo o digitale.

Paesi B (alla data del 10 settembre non ci sono paesi in questo elenco)

Paesi C

Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia, (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Israele, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco.

Per tutti coloro che hanno soggiornato o transitato nei quattordici giorni antecedenti all'ingresso in Italia in uno o più Stati e territori di cui all'Elenco C, la normativa prevede che all'ingresso in Italia sia obbligatorio:

- compilare prima della partenza il [Passenger Locator form](#) e presentarlo a chiunque deputato ai controlli
- presentare la [Certificazione verde COVID-19](#) in una delle seguenti lingue: italiana, inglese, francese o spagnola; la Certificazione deve attestare una delle seguenti condizioni:
 - aver completato il ciclo vaccinale prescritto anti-SARS-CoV-2, **oppure**
 - esser guariti da COVID-19 (la validità del certificato di guarigione è pari a 180 giorni dalla data del primo tampone positivo), **oppure**
 - essersi sottoposti a **tampone molecolare o antigenico** effettuato nelle **48 ore** prima dell'ingresso in Italia con esito negativo. **I minori al di sotto dei 6 anni sono esentati dall'effettuare il tampone pre-partenza.**



Paesi D

Albania, Arabia Saudita, Armenia, Australia, Azerbaigian, Bosnia ed Erzegovina, Brunei, Canada, Emirati Arabi Uniti, Giappone, Giordania, Libano, Kosovo, Moldavia, Montenegro, Nuova Zelanda, Qatar, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell'isola di Cipro ed esclusi i territori non appartenenti al continente Europeo), Repubblica di Korea, Repubblica di Macedonia del Nord, Serbia, Singapore, Stati Uniti d'America, Ucraina, Taiwan, Regioni amministrative speciali di Hong Kong e di Macao

L'isolamento fiduciario è obbligatorio **soltanto** per coloro che fanno ingresso in Italia senza aver presentato contestualmente **sia** il tampone **sia** il certificato di vaccinazione.

Coloro che non presentano il certificato di vaccinazione dovranno:

- compilare il [Passenger Locator Form](#) – Modulo di localizzazione digitale - prima dell'ingresso in Italia. Il modulo sostituisce l'autodichiarazione resa al vettore e può essere presentata indifferentemente in **modalità digitale o cartacea**
- sottoporsi a **tampone** molecolare o antigenico effettuato nelle **72 ore** prima dell'ingresso in Italia e il cui risultato sia negativo; nel caso di **ingressi da UK e Irlanda del Nord** e dalle isole il tampone deve essere fatto **entro le 48 ore** dall'ingresso in Italia
- comunicare il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio. Consulta la pagina: [COVID-19 Numeri verdi e informazioni regionali](#)
- raggiungere la propria destinazione finale in Italia **solo con mezzo privato**
- sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per **5 giorni**
- sottoporsi al termine dell'isolamento di 5 giorni ad un **ulteriore tampone** molecolare o antigenico.

Paesi E (Tutti gli Stati e territori non espressamente indicati in altro elenco)

Al rientro in Italia, se nei 14 giorni precedenti si è soggiornato/transitato in questi Paesi è necessario:

- sottoporsi a **tampone** molecolare o antigenico effettuato nelle **72 ore** prima dell'ingresso in Italia e il cui risultato sia negativo
- compilare il [Passenger Locator Form](#) – Modulo di localizzazione digitale - prima dell'ingresso in Italia. Il modulo sostituisce l'autodichiarazione resa al vettore
- comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio. Consulta la pagina: [COVID-19 Numeri verdi e informazioni regionali](#)
- raggiungere la propria destinazione finale in Italia **solo con mezzo privato**
- **sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per 10 giorni**
- sottoporsi al termine dell'isolamento di 10 giorni ad un **ulteriore tampone** molecolare o antigenico.

Regole specifiche sono state adottate per chi ha soggiornato o transitato in **Brasile, India, Bangladesh e Sri Lanka.**

Vai alle sezioni dedicate:

Brasile

- obbligo di **tampone molecolare o antigenico negativo** eseguito nelle **72 ore antecedenti**
- l'obbligo di compilare il [Passenger Locator Form](#) – Modulo di localizzazione digitale - prima dell'ingresso in Italia. Il modulo sostituisce l'autodichiarazione resa al vettore e può essere presentata indifferentemente in **modalità digitale o cartacea**
- l'obbligo di **tampone molecolare o antigenico negativo** eseguito al momento dell'arrivo in aeroporto, o nel caso di arrivo in porto o lungo di confine anche entro le 48 ore presso l'azienda sanitaria locale di riferimento



- indipendentemente dal risultato del test, l'obbligo di sottoporsi a **isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per un periodo di 10 giorni**
- l'obbligo di comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio. Consulta la pagina: [COVID-19 Numeri verdi e informazioni regionali](#)
- l'obbligo di raggiungere la propria destinazione finale in Italia **solo con mezzo privato**
- l'obbligo di effettuare un ulteriore tampone molecolare o antigenico al termine dei 10 giorni di quarantena

India, Bangladesh e Sri Lanka

È vietato l'ingresso in Italia per le persone provenienti o che abbiano soggiornato nei quattordici giorni precedenti in India, Bangladesh e Sri Lanka, ad eccezione:

- dei cittadini italiani iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE) (**mediante autodichiarazione, senza necessità di autorizzazione da parte del Ministero della Salute**)
- dei soggetti che facciano ingresso in Italia per raggiungere il proprio luogo di residenza anagrafica stabilita in data anteriore al 28 agosto 2021 (**mediante autodichiarazione, senza necessità di autorizzazione da parte del Ministero della Salute**)
- dei soggetti che a prescindere dalla cittadinanza e dalla residenza facciano ingresso in Italia per **motivi di studio (mediante autodichiarazione, senza necessità di autorizzazione da parte del Ministero della Salute)**
- dei soggetti che intendano raggiungere il domicilio, l'abitazione o la residenza anagrafica di: figli minori, coniuge, parte di unione civile (**mediante autodichiarazione, senza necessità di autorizzazione da parte del Ministero della Salute**)

Inoltre è possibile entrare/rientrare in Italia **dopo espressa autorizzazione** del Ministero della Salute .

Rientro in Italia degli assistenti familiari dai Paesi extra Schengen e da Romania e Bulgaria

Gli assistenti familiari che rientrano al lavoro sul territorio nazionale da Romania, Bulgaria o altri Stati **non inclusi nell'elenco A e nell'elenco B (vedi Focus del Ministero degli Affari Esteri)**, **devono autodichiarare** il proprio rientro al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda UsI di riferimento, utilizzando il **modulo di localizzazione del passeggero EU Digital Passenger Locator Form (dPLF) (euplf.eu)** e segnalarsi **anche** al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda UsI di riferimento attraverso la [piattaforma regionale](#).

Sono previsti:

- l'**isolamento fiduciario per 14 giorni**, con sorveglianza sanitaria;
- l'effettuazione, con le modalità che saranno indicate dall'Azienda USL di riferimento:
 - del 1° **tampone all'arrivo**
 - del 2° **tampone al 7°-10° giorno** (o comunque entro i 14 giorni di isolamento).

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Antonietta Bianca Ferrara

*(Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.L. 39/93)*



